

**Al Sig. Sindaco del Comune  
di Castelfranco Veneto**

IL SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome) .....  
NATO/A A .....(Prov.....) IL .....  
RESIDENTE A .....(Prov.....), VIA .....N.....  
TITOLO DI STUDIO .....  
PROFESSIONE .....  
C.F..... TEL .....  
E MAIL .....  
PEC.....

**PRESENTA**

la propria candidatura per l'incarico a componente del **Consiglio di Indirizzo e di Programmazione della "Fondazione Cassamarca" di Treviso** di cui all'avviso pubblico per ricerca candidature prot. n. .... del ..... avente oggetto "Individuazione di una terna di nominativi per la carica di componente del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione della "Fondazione Cassamarca" di Treviso".

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

**DICHIARA**

- di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'avviso di selezione sopracitato;
- di possedere i requisiti di esperienza, onorabilità, professionalità e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 10 dello Statuto della Fondazione Cassamarca, di conflitto d'interesse o di causa di sospensione di cui all'art. 11 del predetto Statuto e dell'art. 1 del "Regolamento nomine organo di indirizzo della Fondazione", allegati alla presente;
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli articoli 60 e 63 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), ovvero:
  1. di non essere titolare di organi individuali né essere componente di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione dell'ente della cui nomina si tratta, oltre che del Comune di Castelfranco Veneto, nonché dipendente che dirige o coordina i rispettivi uffici (art. 60, comma 1, punto 5 del TUEL);
  2. di non essere dipendente dell'ente della cui nomina si tratta né del Comune di Castelfranco Veneto (art. 60, comma 1, punto 7 del TUEL);
  3. di non essere legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale detenuto per oltre il 50 per cento dall'ente della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 10 del TUEL);
  4. di non essere amministratore o dipendente con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dall'ente della cui nomina si tratta (art. 60, comma 1, punto 11 del TUEL);
  5. di non essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione dell'ente della cui nomina si tratta o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate (art. 63, comma 1, punto 1 del TUEL);
  6. di non avere parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'ente della cui nomina si tratta, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dall'ente della cui nomina si tratta, in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2024-10-21 - 0047045

- una legge dello Stato o della Regione (art. 63, comma 1, punto 2 del TUEL);
7. di non essere consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai precedenti punti 5 e 6 (art. 63, comma 1, punto 3 del TUEL);
  8. di non avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con l'ente della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 4 del TUEL);
  9. di aver estinto il debito, qualora dichiarato responsabile con sentenza passata in giudicato, verso l'ente della cui nomina si tratta, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato dell'ente stesso (art. 63, comma 1, punto 5 del TUEL);
  10. di non essere stato legalmente messo in mora, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente della cui nomina si tratta (art. 63, comma 1, punto 6 del TUEL);
  11. di essere a conoscenza che costituisce causa di incompatibilità il venire a trovarsi, nel corso dell'incarico, in una delle condizioni di ineleggibilità di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 4 (art. 63, comma 1, punto 7 del TUEL);
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 64 del TUEL;
  - di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità di cui all'art. 10 "*Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*" del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235;
  - di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi previste dagli artt. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013;
  - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previste dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 39/2013;
  - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248 "*Conseguenze della dichiarazione di dissesto*" comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
  - che non sussistono motivi ostativi alla nomina ai sensi dell'art. 1 comma 734 L. 296 del 27.12.2006 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*";
  - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, che così recita: "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...], non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*", così come interpretato dall'art. 21 del D. Lgs. 39/2013;
  - di impegnarsi in caso di nomina a comunicare la definitiva accettazione dell'incarico;
  - di impegnarsi a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al comma 2 lett. e), g), h) dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione, allegato alla presente, negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
  - di essere a conoscenza che i dati relativi al rappresentante nominato, compreso il curriculum vitae, saranno soggetti alla pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 c.d. "Decreto Trasparenza";
  - di essere a conoscenza che i dati personali comunicati con la presente saranno trattati dall'Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento del Parlamento europeo n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dell'informativa allegata.

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma per esteso e leggibile)

Allegare:

**1) curriculum professionale**

**2) fotocopia documento di identità\***

*\* Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.*

*Il presente modello può essere consultato all'Albo Pretorio del Comune di Castelfranco Veneto e può essere scaricato dall'Albo Pretorio on line o dal sito Internet all'indirizzo [www.comune.castelfranco-veneto.tv.it](http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it).*

**La normativa citata è consultabile al sito internet [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)**

## STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSAMARCA - STRALCIO

### **Art. 10 – Requisiti di esperienza, onorabilità e professionalità e cause di incompatibilità dei componenti gli Organi della Fondazione**

1. I membri degli Organi della Fondazione debbono essere scelti tra cittadini di specchiata probità, che godano dei diritti civili e politici, e che, risultando in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza e dei requisiti specificamente e rispettivamente stabiliti agli articoli 12, primo comma, 19 e 26 per gli Organi considerati, siano idonei a svolgere i compiti propri dell'Organo di appartenenza.

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità idonee ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

2. Non possono essere nominati negli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dalla carica:

a) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ovvero abbiano ricoperto cariche di amministrazione o direzione di imprese che, nel precedente quinquennio, siano state dichiarate fallite o sottoposte ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero a procedure equiparate;

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, nonché per un qualunque altro delitto non colposo;

d) coloro che sono stati condannati a una delle pene indicate nella lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

e) i membri del Governo e dei Parlamenti nazionale ed europeo, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli regionali, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli provinciali, i Sindaci e i membri delle Giunte e dei Consigli comunali, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i membri della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o di movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

h) coloro che siano candidati alle elezioni per una delle cariche di cui ai commi e), f), g), nonché coloro che sono stati candidati alle predette elezioni se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della relativa campagna elettorale;

i) i dipendenti in servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso, del Comune di Castelfranco Veneto e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

j) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione anche a tempo determinato – fatta eccezione per incarichi di carattere professionale - nei soggetti cui il presente statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, fatta eccezione per i docenti universitari a condizione che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

k) il direttore generale, l'amministratore delegato e i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

l) il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

m) coloro che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non

possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione presso la società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate, o presso società concorrenti della società bancaria conferitaria o presso società concorrenti del suo gruppo;

n) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

3. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al presente comma 2, lettera e), g), h), negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione. Nel caso in cui chi sottoscrive l'impegno decida di candidarsi dopo la nomina a componente uno degli Organi di Fondazione, egli decadrà dall'incarico ricoperto in Fondazione.

4. Non possono far parte degli Organi della Fondazione:

- i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società ed enti controllati dalla Fondazione;
- il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli Organi amministrativi e di controllo della Fondazione stessa, della società bancaria conferitaria e delle società da quest'ultima controllate.

5. Non possono far parte degli Organi della Fondazione coloro che ricoprano cariche negli organi statuari o che esercitino funzioni di direzione di altre Fondazioni di origine bancaria.

6. Ai fini di sottolineare la diversità delle funzioni, nessun componente di un organo può far parte di uno degli altri organi, fatta salva la funzione unitaria della presenza del Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo e Programmazione sia il Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

7. In sede di nomina, l'Organo di Indirizzo e di Programmazione opera affinché nella sua composizione si pervenga ad un'adeguata presenza di genere.

#### **Art. 11 – Situazioni di conflitto di interesse; cause di sospensione e obblighi conseguenti**

1. Nel caso in cui uno dei Componenti degli Organi si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza e al Collegio dei Sindaci e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

2. Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il Componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente, il Componente decade. La mancata comunicazione accertata dall'Organo di appartenenza comporta decadenza.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Componente gli Organi:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. c) e d);
- l'applicazione su richiesta delle Parti di una delle pene di cui al medesimo art. 10, comma 2, lett. c) e d), con sentenza non definitiva;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'applicazione di misure cautelari personali.

Il Componente dell'Organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.

4. L'Organo di Indirizzo e di Programmazione, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

### **REGOLAMENTO NOMINE ORGANO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE - STRALCIO**

#### **ART. 1 – Requisiti di professionalità e incompatibilità**

1. Come richiesto dall'art. 10 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione devono essere scelti tra persone che si siano distinte nel campo imprenditoriale ed economico, nelle attività amministrative, nell'espletamento di funzioni pubbliche, nelle libere professioni, o di cui sia riconosciuto l'elevato livello culturale e scientifico.

2. I componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 10 dello Statuto. In particolare, non possono ricoprire le predette cariche:

a) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ovvero abbiano ricoperto cariche

di amministrazione o direzione di imprese che, nel precedente quinquennio, siano state dichiarate fallite o sottoposte ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero a procedure equiparate;

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

iii. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, nonché per un qualunque altro delitto non colposo;

d) coloro che sono stati condannati a una delle pene indicate nella lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

e) i membri del Governo e dei Parlamenti nazionale ed europeo, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli regionali, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli provinciali, i Sindaci e i membri delle Giunte e dei Consigli comunali, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i membri della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o di movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

h) coloro che siano candidati alle elezioni per una delle cariche di cui ai commi e), f), g), nonché coloro che sono stati candidati alle predette elezioni se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della relativa campagna elettorale;

i) i dipendenti in servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso, del Comune di Castelfranco Veneto e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

j) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione anche a tempo determinato - fatta eccezione per incarichi di carattere professionale - nei soggetti cui il presente Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, fatta eccezione per i docenti universitari a condizione che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

k) il direttore generale, l'amministratore delegato e i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

l) il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

m) coloro che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione presso la società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate, o presso società concorrenti della società bancaria conferitaria o presso società concorrenti del suo gruppo;

n) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

Non possono, inoltre, essere componenti del Consiglio di Indirizzo e Programmazione:

a) coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al presente comma 2, lettera e), g), h), negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione. Nel caso in cui chi sottoscrive l'impegno decida di candidarsi dopo la nomina a componente uno degli Organi di Fondazione, egli decadrà dall'incarico ricoperto in Fondazione;

b) i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società ed enti controllati dalla Fondazione;

c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli Organi amministrativi e di controllo della Fondazione stessa, della società bancaria conferitaria e delle società da quest'ultima

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2024-10-21 - 0047045

controllate;

d) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari o che esercitino funzioni di direzione di altre Fondazioni di origine bancaria.

3. Ai fini di sottolineare la diversità delle funzioni, nessun componente di un organo può far parte di uno degli altri organi, fatta salva la funzione unitaria della presenza del Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo e Programmazione sia il Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2024-10-21 - 0047045

## **Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016**

### **1. Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto, con sede legale in via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F./P.IVA 00481880268;

### **2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)**

Avv. MATTIA TACCHINI via XX Settembre 42 – 28925 Verbania – e-mail: [mt@mattiatacchini.it](mailto:mt@mattiatacchini.it), pec: [mattia.tacchini@pec.it](mailto:mattia.tacchini@pec.it)

### **3. Finalità e modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali, contenuti nella dichiarazione e nel curriculum, viene effettuato per finalità istituzionali e strettamente connesse all'espletamento della procedura di nomina/designazione. La normativa di riferimento è la seguente:

- art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 “decreto trasparenza”: in caso di nomina/designazione del candidato quale rappresentante del Comune, i dati forniti saranno utilizzati per la pubblicazione ai sensi del predetto decreto.

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

I dati saranno trattati dal personale opportunamente autorizzato al trattamento, con l'ausilio di procedure anche informatizzate, e verranno conservati in archivi informatici e cartacei nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Comune di Castelfranco Veneto, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

### **4. Destinatari**

I dati personali dei candidati nominati/designati quali rappresentanti del Comune nelle società/enti:

- saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Castelfranco Veneto ai sensi del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 (decreto trasparenza);
- saranno comunicati alle società/enti presso i quali il soggetto viene nominato/designato.

### **5. Periodo di conservazione dei dati**

I dati raccolti riferiti alle candidature, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti, per adempiere ad obblighi di legge e/o di

regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti).

## **6. Diritto di accesso e rettifica o cancellazione**

L'interessato può chiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano. (<http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali>)

## **7. Diritto di proporre reclamo**

L'interessato può opporre reclamo all'autorità di controllo come specificato al link sotto riportato. (<http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali>)

## **8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere**

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 50 del Dlgs n. 267/2000, del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 33/2013.

L'eventuale rifiuto rende impossibile l'istruttoria della candidatura ai fini della nomina/designazione come rappresentante del Comune di Castelfranco Veneto nell'organo per il quale si propone la candidatura stessa.

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2024-10-21 - 0047045